

Informativa n. 29/2021

1 Aprile 2021

DECRETO SOSTEGNI LICENZIAMENTI

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 su GU n. 70 del 22/03/2021

Il Decreto Sostegni, entrato in vigore il 23 marzo scorso, ha prorogato il divieto di licenziamento fino al 30 giugno per tutti i datori di lavoro a prescindere dalla forza occupazionale.

Il divieto è esteso fino al 31 ottobre per i datori di lavoro che facciano richiesta di strumenti di integrazione salariale.

In sintesi:

⇒ **BLOCCO GENERALE DEI LICENZIAMENTI FINO AL 30/06/2021**

Per tutti i datori di lavoro vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Preclusa quindi qualunque azione sia individuale che collettiva.

È invece possibile licenziare in questi specifici casi:

- ❑ cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
- ❑ cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- ❑ accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono volontariamente all'accordo;
- ❑ fallimento.

⇒ **FACOLTÀ DI LICENZIAMENTO DAL 1/07/2021 SUBORDINATA ALL'ASSENZA DI SOSPENSIONE PER COVID – FIS E CIGD**

I datori di lavoro che, a luglio, saranno o riprenderanno la normale attività senza più ricorrere all'ammortizzatore emergenziale FIS e Cassa in deroga, potranno procedere con i licenziamenti.

⇒ **FACOLTÀ DI LICENZIAMENTO DAL 1/11/2021 PER TUTTI**

Dalla data del 31 ottobre 2021, in base alla normativa oggi in vigore, cesserà il divieto di licenziamento e si potrà quindi procedere a far data dal 1° novembre 2021 a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.